

Emendamento 249**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

Anne Sander

a nome del gruppo PPE

Jérémy Decerle

a nome del gruppo Renew

Benoît Biteau

a nome del gruppo Verts/ALE

Ruža Tomašić

a nome del gruppo ECR

Petros Kokkalis

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 1 – punto 26 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 223

*Testo in vigore**Emendamento***(26 quinquies) L'articolo 223 è sostituito dal seguente:**

Articolo 223

Articolo 223

Comunicazioni

Comunicazioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi

sono tenuti a trasmettere. Nel farlo, la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

2. Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

- a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
- b) le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;
- c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
- d) le condizioni di pubblicazione delle

sono tenuti a trasmettere. Nel farlo, la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità **europee e nazionali dei mercati finanziari e delle autorità** competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza dei mercati dei prodotti agricoli, e in particolare dei mercati derivati di materie prime agricole, la Commissione collabora, mediante l'OCM, con le autorità nazionali dei mercati finanziari incaricate, conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento relativo agli abusi di mercato) e alla direttiva 2014/57/UE (direttiva sugli abusi di mercato), della supervisione e del controllo degli strumenti finanziari derivati per le materie prime agricole, affinché possano svolgere correttamente i loro compiti.

2. Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

- a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
- b) le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;
- c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
- d) le condizioni di pubblicazione delle

informazioni.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:

- a) i metodi di comunicazione delle informazioni;
- b) le regole sulle informazioni da comunicare;
- c) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;
- d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

informazioni.

2 bis. Al fine di garantire un livello adeguato di trasparenza del mercato e nel rispetto della riservatezza aziendale, la Commissione può adottare, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, misure che impongano agli operatori dei mercati con una trasparenza particolarmente bassa di effettuare le proprie operazioni attraverso una piattaforma elettronica di scambio.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:

- a) i metodi di comunicazione delle informazioni;
- b) le regole sulle informazioni da comunicare;
- c) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;
- d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2."

Or. en

14.10.2020

A8-0198/250

Emendamento 250

Eric Andrieu

a nome del gruppo S&D

Anne Sander

a nome del gruppo PPE

Jérémy Decerle

a nome del gruppo Renew

Benoît Biteau

a nome del gruppo Verts/ALE

Ruža Tomašić

a nome del gruppo ECR

Petros Kokkalis

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0198/2019

Eric Andrieu

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

ALLEGATO I – PARTE XXXIII bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) All'allegato I, è aggiunta la seguente parte:

"PARTE XXXIII bis

Prodotti di genetica animale

01012100 – Cavalli, riproduttori di razza pura

010221 – Bovini domestici, riproduttori di razza pura

01022110 – Bovini domestici, riproduttori di razza pura (giovenche)

01022190 – Bovini domestici, riproduttori di razza pura (diversi da 01022110 e 01022130)

01023100 – Bufali, riproduttori di razza pura

01029020 – Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, diversi

AM\1215894IT.docx

PE658.378v01-00

da 010221 e 01023100

01031000 – Animali vivi della specie suina, riproduttori di razza pura

01041010 – Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura

01051111 - Pollame della specie Gallus domesticus: pulcini femmine per la selezione e la riproduzione, galline di razza ovaioia

01051119 - Pollame della specie Gallus domesticus: pulcini femmine per la selezione e la riproduzione diverse da 01051111

010641 – Api regine vive di razza pura della specie Apis mellifera

04071100 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, di pollame della specie Gallus domesticus

040719 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, diverse da 04071100

04071911 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, di tacchino o d'oca

04071919 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, di pollame non della specie Gallus domesticus e non di tacchino o d'oca

04071990 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, non di pollame

05111000 – Sperma bovino

05119985 – Prodotti animali non nominati né compresi altrove, diversi da 05111000 (compreso sperma di mammiferi diversi da bovini, ovuli ed embrioni di mammiferi)"

Or. en

14.10.2020

A8-0198/251

Emendamento 251

Eric Andrieu

a nome del gruppo S&D

Anne Sander

a nome del gruppo PPE

Jérémy Decerle

a nome del gruppo Renew

Benoît Biteau

a nome del gruppo Verts/ALE

Ruža Tomašić

a nome del gruppo ECR

Petros Kokkalis

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0198/2019

Eric Andrieu

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi *intrinseci* fattori naturali e umani; *e*

(2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati *o un nome tradizionalmente utilizzato in un luogo specifico*;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

3. In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata;

b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e

d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.

4. Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese, **o un nome tradizionalmente utilizzato in un luogo specifico**;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

3. In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata;

b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e

d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.

4. Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una

denominazione di origine.

Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.

Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.

denominazione di origine.

Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.

Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.”

Or. en

14.10.2020

A8-0198/252

Emendamento 252

Eric Andrieu

a nome del gruppo S&D

Anne Sander

a nome del gruppo PPE

Jérémy Decerle

a nome del gruppo Renew

Benoît Biteau

a nome del gruppo Verts/ALE

Ruža Tomašić

a nome del gruppo ECR

Petros Kokkalis

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0198/2019

Eric Andrieu

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Disciplinare

1. Una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
- b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche,

(3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Disciplinare

1. Una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
- b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche,

AM\1215894IT.docx

PE658.378v01-00

chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, **paragrafo 1 o 2**;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

f) gli elementi che stabiliscono:

i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; o

ii) **se del caso**, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

g) il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici;

chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

d) gli elementi **di tracciabilità** che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, **paragrafi 1 e 2**;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, **del suo contributo allo sviluppo sostenibile**, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

f) gli elementi che stabiliscono:

i) **per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta**, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; o

ii) **per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta**, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

g) il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici;

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione.

2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione.

2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 253**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

Anne Sander

a nome del gruppo PPE

Jérémy Decerle

a nome del gruppo Renew

Benoît Biteau

a nome del gruppo Verts/ALE

Ruža Tomašić

a nome del gruppo ECR

Petros Kokkalis

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 2 – punto 5**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 13

*Testo in vigore**Emendamento*

Articolo 13

Protezione

1. I nomi registrati sono protetti contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome

(5) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Protezione

1. I nomi registrati sono protetti contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare, ***indebolire o sminuire*** la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome

protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

- 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.
- 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto;

d bis) qualsiasi registrazione, effettuata in malafede, di un nome di dominio simile o suscettibile di creare confusione, in tutto o in parte, con una denominazione protetta.

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

- 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.
- 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

3 bis. La protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica anche ai prodotti in transito ai sensi dell'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) 2017/625 introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti mediante

A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

una tecnica di comunicazione a distanza.

A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.”

Or. en